



IL SINDACO

Premesso che in data 10 novembre 2010 le forti piogge hanno causato la rottura della rete idrica principale Basso Sele;

Considerato che nel territorio del Comune sono localizzate numerose imprese i cui cicli produttivi prevedono manipolazioni di alimenti;

Vista la nota del Dirigente dell'UOPC dell'ASL SA n. 2183 dell'11/10/2010 in ordine all'emergenza di cui innanzi;

Ritenuto di dover provvedere, ai sensi dell'art.54, comma 2, del TUEL (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.) all'emanazione di apposita ordinanza contingibile ed urgente mirata ad adottare i provvedimenti ritenuti opportuni per la tutela della salute pubblica;

Vista la legge 07/08/1990, n. 241;

Visto l'art. 32 della legge 23/12/1978, n. 833

ORDINA

Da oggi e fino a nuova disposizione tutte le attività commerciali del settore alimentare che effettuano manipolazione di alimenti (ristoranti, bar, mense, laboratori vari ed attività similari) non possono proseguire la proprie attività in assenza di una autonoma riserva idrica potabile.

Il proseguimento delle attività è consentito solo ed esclusivamente agli esercizi commerciali del settore alimentare muniti di idoneo e apposito serbatoio di riserva idropotabile di cui alla direttiva CE 98/83,

AVVERTE

Che il mancato rispetto del presente provvedimento sarà sanzionato ai sensi della normativa vigente in materia.

Manda copia del presente provvedimento:

- All'Ufficio Mesi per la pubblicazione all'Albo del Comune;
- Al Direttore Sanitario dell' A.S.L. SA;
- Al Comando VV.UU;
- Al Comando Stazione Carabinieri.

Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, i Vigili Urbani, le forze dell'Ordine.

IL SINDACO

Avv. Francesco Alfieri